DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA FISCALE

Art. 2-quaterdecies

(Efficacia di norme). 1. Le disposizioni degli articoli da 2-bis a 2-terdecies hanno effetto dal 17 novembre 1994. 2. Le disposizioni degli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 20, 21 e 22 del decreto-legge 16 novembre 1994, n. 630, cessano di avere efficacia a decorrere dal 17 novembre 1994

Versione in vigore dal 1 dicembre 1994, tuttora in vigore · versione 2

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Disposizioni urgenti in materia fiscale
Estremi	Decreto-legge 30 settembre 1994, n. 564
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 1 ottobre 1994

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 25 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/disposizioni-urgenti-in-materia-fiscale-1994/art-2-quaterdecies-efficacia-di-norme-1-le-disposizioni-degli-articoli-da-2-bis-a-2

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it